



**PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione**

**16 gennaio 2026 – Terza Sezione civile
R.G. n. 15611/25**

Conclusioni scritte del PM

I SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

Letti gli atti, premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni.

OSSERVANO

1. In una causa avente ad oggetto azione di risarcimento danni da circolazione stradale per sinistro avvenuto il 20 febbraio 2021, il Tribunale di LUOGO1 ha disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c. al fine di ottenere dalla Corte di cassazione risposta sui seguenti quesiti: «se, in relazione alla controversia *sub judice*, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408 del 2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579 del 2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di LUOGO1 (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.";

2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di LUOGO1 (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».

2. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, con provvedimento del 16/17 settembre 2025, ha ritenuto ammissibile il rinvio (e rimesso la questione alla Terza Sezione civile, tabellarmente competente in materia di risarcimento danni), ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 363 *bis* comma 1 c.p.c.

3. Si condivide tale soluzione, in quanto effettivamente:

3.1. la questione è *"esclusivamente di diritto"*, giacché si tratta di verificare se la Tabella Unica Nazionale (TUN) introdotta col DPR n. 12/2025 "possa" o, addirittura, "debba" essere applicata in presenza di sinistro avvenuto prima della data spartiacque fissata da detto DPR, il cui art. 5, in linea con quanto già disposto dall'art.

1 comma 18 della legge concorrenza n. 124/2017, ha previsto che «*[l]e disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore*».

3.2. La *“questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”*, appunto perché la risposta al quesito di diritto di cui sopra condiziona la decisione in punto di quantificazione del danno, da effettuare secondo le tabelle di LUOGO1 nel caso di ritenuta inoperatività della TUN.

3.3. La *“questione presenta gravi difficoltà interpretative*, in quanto, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, non mancano voci nel senso che la nuova TUN, recando un criterio di liquidazione del danno ormai consacrato dalla legge, possa e anzi debba essere applicata anche ai sinistri anteriori; tanto più che la regola generale è quella della liquidazione sempre rapportata all’ultima tabella approvata.

3.4. La *“questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”*, essendo in gioco un vastissimo contenzioso, quello della RCA e della responsabilità medico-sanitaria, nel quale fatalmente ci si trova (e troverà) di fronte a controversie instaurate per sinistri occorsi prima del 5 marzo 2025.

3.5. Infine, venendo al tema più complesso, la questione *“non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”*, la quale si è pronunciata esclusivamente sulla liquidazione del danno biologico cagionato da lesioni di lieve entità (Cass. n. 28990 del 2019 e Cass. n. 31868 del 2024), mentre qui si discute di lesioni di gravi entità, superiori al 9 %, e solo qui opera una disposizione transitoria come quella dell’art. 5 del d.P.R. 13 gennaio 2025 n.12.

3.5.1. Non si ignora che il tema sia stato esaminato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 11319 del 2025, la quale, dopo avere rilevato l’esistenza di un giudicato interno sull’applicazione delle tabelle di LUOGO1 ed avere pertanto affermato l’inapplicabilità della nuova TUN, ne ha *“incidentalmente”* predicato l’ammissibilità di un *“utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più*

*possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408/2019)". Tuttavia, pare innegabile che nella specie, come pure evidenziato nel decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione del 16/17 settembre 2025, si sia in presenza di un esame del tutto incidentale, che ha dato vita ad un mero *obiter dictum*. In effetti, costituisce *obiter* (o *gratis* o *incidenter*) *dictum* tutto ciò che non influisce direttamente sulla decisione finale, ponendosi al di fuori della *ratio decidendi* che la sostiene o addirittura in contrapposizione con essa. In coerenza con questa prospettiva, è stato elaborato in giurisprudenza il principio per cui il giudicato non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale con il *decisum*. L'autorità di giudicato infatti è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande *hic et inde* proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione deve considerarsi un *obiter dictum*, come tale non vincolante (Cass. n. 16429 del 2019, che richiama Cass. n. 9775 del 1997, Cass. n. 6088 del 2001, Cass. n. 1815 del 2012). Si tratta di principi chiaramente applicabili al caso oggetto della pronuncia n. 11319 del 2025: "l'utilizzo indiretto quale parametro di riferimento" della nuova TUN è stato appunto affermato " incidentalmente", su una questione ormai chiusa dalla acclarata presenza di un giudicato interno sul criterio di liquidazione del danno adoperato dai giudici di merito.*

Orbene, un mero *obiter dictum* non può certo integrare il requisito richiesto dall'art. 363 *bis* comma n. 1) c.p.c.: in tal caso, manca invero una reale pronuncia della Corte di cassazione, facente stato tra le parti, e manca di conseguenza la stessa "risoluzione" della questione. Sul punto, si ricordi che l'art. 363-*bis* c.p.c. parla di questione "risolta", laddove la legge delega parlava di questione "affrontata", e questa modifica apportata dal legislatore delegato secondo le Sezioni Unite non è meramente formale

ma esprime una scelta consapevole del legislatore delegato fatta al fine di ampliare il campo di operatività dell'istituto del rinvio pregiudiziale, escluso appunto solo in presenza di una chiara opzione interpretativa da parte della giurisprudenza di legittimità (su questa premessa, le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale pur a dispetto di decisioni della Corte già intervenute, che però avevano dato vita ad orientamenti univoci, sicché esisteva *“una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C.”* che rendeva la questione non ancora risolta: Cass., Sez. Un., n. 12449 del 2024).

3.5.2. Medesimo convincimento può formarsi con riferimento a Cass. n. 21761 del 2025 che si limita ad affermare, quindi, sempre con un mero *obiter dictum*, che *«[q]uesta Corte ha da tempo effettivamente indicato come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino (o comunque, pur esistendo - cfr., oggi, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 -, non siano ratione temporis applicabili) criteri indicati dalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di LUOGO1 e periodicamente da esso aggiornate (Cass. n. 12408 del 2011)»*.

3.5.3. A maggior ragione deve escludersi che la questione sia stata “risolta” da Cass. n. 26826 del 2025. Essa, intervenuta quando l'odierno rinvio pregiudiziale era stato già esaminato e rimesso alla Terza Sezione civile dalla Prima Presidente, non ha ad oggetto il tema applicabilità o meno della nuova TUN ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, in quanto era in gioco la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, danno non preso in considerazione dalla TUN, invero esplicitamente riguardante la liquidazione del danno da lesione all'integrità psico-fisica. Su questa premessa, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale operata dai giudici di merito sulla base delle tabelle di LUOGO1, tabelle che *«conservano intatta la loro persuasività e la loro forza*

esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi» (par. 7.3 di Cass. n. 26826 del 2025). Come si vede, la Corte di cassazione non si è in alcun modo occupata della possibile sovrapponibilità tra le tabelle di LUOGO1 e la nuova TUN, appunto perché non si era nel campo in cui tale sovrapponibilità poteva porsi e si pone, ovvero il campo della liquidazione del danno alla lesione dell'integrità psico-fisica.

4. Venendo a questo punto al merito, una breve premessa di ordine generale si impone.

È pleonastico rilevare che il sinistro, quale fatto illecito, è fonte di un diritto risarcitorio: si tratta di un diritto soggettivo perfetto, a carattere relativo e a contenuto patrimoniale, che dà vita e si inserisce in un rapporto di tipo obbligatorio fra almeno due soggetti. Tale rapporto viene meno solo con l'estinzione del diritto di credito, secondo le usuali modalità civilistiche; detto rapporto sostanziale, a carattere obbligatorio, poi, si traduce nel versante processuale, tramite l'esperimento dell'azione civile di cognizione, in un rapporto processuale che si conclude con la formazione del giudicato inteso ex art. 324 c.p.c. o la pronuncia di estinzione del processo.

Ciò posto, è evidente che, se la novità qui in delibazione avesse esplicitamente previsto che le nuove tabelle producessero effetti anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, non vi sarebbero dubbi sulla portata retroattiva della previsione: infatti, vi sarebbe stata una normativa sopravvenuta portante la disciplina di un diritto soggettivo in senso pieno già sorto in virtù del commesso illecito e avente una sua fisionomia ben precisa e delineata, anche se non ancora liquido nel *quantum* pecuniario. Esclusa ogni forma di rapporto di durata o di fattispecie a formazione

progressiva, la eventuale retroattività sarebbe stata propria (e non impropria), pur nella consapevolezza del progressivo dissolvimento del relativo concetto giuridico, ben messa in evidenza da autorevole dottrina costituzionalistica.

Il legislatore, conformemente al disposto di cui all'art. 11, comma 1, disp. prel. c.c., ha però inteso circoscrivere l'efficacia del suo intervento solo pro-futuro, così evitando ogni portata retroattiva alla novità normativa. Il che, a primo acchito, non parrebbe lasciare spazio a dubbi interpretativi sul fatto che per i sinistri anteriori alla data indicata dal legislatore, 5 marzo 2025, il giudice debba continuare ad applicare i criteri di liquidazione del danno vigenti prima della TUN: ossia le tabelle di LUOGO1, che da Cass. n. 12408 del 2011 in poi hanno assunto la *“valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”* (si tratta di principio ribadito anche di recente, in particolare da Cass. n. 26826 del 2025, che critica aspramente la opposta posizione assunta da Cass. n. 24349 del 2025, qualificandola come precedente totalmente isolato e ribadendo appunto la legittimità dell'orientamento scaturito da Cass. n. 12408 del 2011).

5. Sennonché, i nuovi parametri sono parametri legali, imposti dalla legge, mentre quelli dettati dalle tabelle di LUOGO1 non hanno valore legale ma sono soltanto criteri attendibili idonei a regolare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (si richiama nuovamente la celebre definizione di Cass. n. 12408 del 2011: *“valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”*). È vero che la loro violazione può essere censurata in sede di legittimità, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ma ciò non perché si tratta di disposizioni legislative, ma perché la loro attendibilità e diffusione sul territorio nazionale li rende, per convenzione (e proprio stante la pregressa perdurante assenza di una specifica previsione legislativa sul punto, sostitutiva di qualsiasi criterio equitativo), parametri congrui ad assicurare

una liquidazione equa del danno e ad evitare al contempo disparità di trattamento lesive dell'art. 3 Cost. (così appunto Cass. n. 12408 del 2011, secondo cui è *“intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari”*; si tratta della premessa di fondo che ha orientato tutta la giurisprudenza conformatasi a detta pronuncia, come ricorda la già citata Cass. n. 26826 del 2025, che richiama le decine di pronunce *«che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito di questo Paese»*).

Per le tabelle milanesi si parla di *“valenza paranormativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”* (così Cass. n. 8532 del 2020). Dove l'espressione *“paranormativa”* serve proprio a chiarire che non si tratta di norme di legge direttamente e immediatamente vincolanti, costituendo piuttosto *«... regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto»* (così, testualmente, Cass. n. 1553 del 2019; sulla assenza di valore precipuamente normativo delle tabelle milanesi, costituenti solo parametri di riferimento per una valutazione equa e congrua del danno, la giurisprudenza di legittimità appare pacifica: vedi ad esempio, tra le tante, Cass. n. 2539 del 2024; Cass. n. 6368 del 2025 e, da ultimo, si veda la menzionata Cass. n. 21761 del 2025 per la quale le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano *“in regole integratrici del concetto di equità (atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante), le stesse devono ritenersi un mero criterio-guida, e non già una normativa di diritto”*).

Questa distinzione tra criteri legali e non legali di liquidazione del danno ha un suo rilievo: i primi, per loro natura, hanno maggiore forza, esprimendo una scelta delegata direttamente (nel luogo ove democraticamente si compongono gli interessi tra loro

antagonisti e sottoposto *accountability* da parte, prima, dell'opinione pubblica e, quindi, del corpo elettorale) dal legislatore che in quel modo ha inteso regolare direttamente l'equità e non lasciarla alle valutazioni e all'apprezzamento dei giudici.

6. Nel nostro caso i criteri legali, per chiara opzione legislativa, sono divenuti cogenti per i sinistri successivi al 5 marzo 2025. Tuttavia, questa cogenza, pur se rivolta al futuro, non può non avere un peso anche rispetto al passato: nel senso che, per il passato, resta la particolare autorevolezza del parametro di liquidazione dettato dal legislatore; autorevolezza che lo rende in tesi misura idonea alla liquidazione equitativa del danno.

Insomma, la TUN ha valore "normativo" per i sinistri successivi al 5 marzo 2025, mentre le va riconosciuto valore "paranormativo" per i sinistri anteriori, per i quali assume la veste di "*criterio guida*" idoneo a concretizzare "*il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.*" (vedi Cass. n. 1553 del 2019 e Cass. n. 8532 del 2020 sopra citate).

Si tratta di un criterio concorrente rispetto all'altro, ugualmente idoneo, dettato dalle tabelle di LUOGO1: queste ultime non hanno certo perduto di un sol colpo la loro valenza "paranormativa" nei termini sopra segnalati. Tuttavia, la fonte legale della TUN rende la stessa per sua natura strumento di regolazione dell'equità più autorevole e accreditato: se le tabelle di LUOGO1, come visto, hanno acquistato la loro valenza paranormativa proprio per la loro diffusione nel territorio italiano e, quindi, perché, per convenzione e non in termini assoluti, ritenute più eque (Cass. n. 12408 del 2011), per convenzione devono ritenersi ancor più attendibili e, pertanto, ancor più equi, i criteri di liquidazione provenienti dallo stesso legislatore. Né, giova sottolinearlo, è ipotizzabile alcuna violazione da parte del d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 della norma di delega ex art. 138, comma 2, cod. ass., posto che essa, al secondo comma, impone solo di tener conto - e non di recepire acriticamente - dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata

giurisprudenza di legittimità: quindi, non sono in tal senso rilevanti i divergenti esiti risarcitori fra le tabelle milanesi e quelli di cui al citato d.P.R.

Nondimeno, la predicata prevalenza, va ribadito, resta nell'ambito della liquidazione equitativa: sicché, il giudice di merito che applichi le tabelle di LUOGO1 a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 non incorre certo in violazione diretta di legge e la violazione dell'art. 1226 c.c. ci potrà essere solo se l'applicazione delle tabelle di LUOGO1 abbia condotto ad una liquidazione del danno non equa in relazione alle circostanze del caso concreto.

7. Invero, a ben vedere, così perimetrata la questione ed escluso che il legislatore abbia inteso il tentativo di imporre, ora per allora, un parametro rigido, non può non convenirsi che il potere equitativo, sicuramente, poteva e può estendersi a qualsiasi parametro, nei limiti della ragionevolezza dell'esercizio del relativo potere che incide su un rapporto sostanziale (e su quello connesso processuale), tuttora pendente e non esaurito. Ne segue che il limite di esercizio di tale potere è allora quello della ragionevolezza in un'ottica di personalizzazione del danno: quindi, non è che viene in rilievo un problema di retroattività della disciplina, con i conseguenti problemi in punto di affidamento sulle posizioni giuridiche acquisite (su cui in ogni caso *infra*), ma di eventuale sindacato circa le modalità di esercizio del potere giudiziale di equità.

Quel che si vuol dire è che la prevalenza dei criteri di cui alla TUN è solo tendenziale, così come sino ad oggi lo è stata la prevalenza delle tabelle di LUOGO1 rispetto alle altre tabelle e agli altri criteri pretori, la cui applicazione non viene ritenuta illegittima e lesiva dell'art. 1226 c.c. qualora si spieghino in concreto le ragioni della scelta con una motivazione logica e coerente (si veda, ad esempio, Cass. n. 8508 del 2020, Cass. n. 17018 del 2018, Cass. n. 27562 del 2017 e Cass. n. 9950 del 2017). La cosa essenziale è che, pur applicando questi criteri alternativi, la liquidazione appaia congrua rispetto alle circostanze del caso concreto (che è uno degli obiettivi di fondo della liquidazione equitativa: vedi per tutte la già più volta citata Cass. n. 12408 del 2011, che proprio in

nome di queste circostanze concrete ammette in tesi la deroga alle tabelle milanesi: «... *salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono*»): il giudice e l'interprete se ne possono discostare con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso.

8. Tuttavia, va ribadita la tendenziale preferenza per l'applicabilità dei criteri di liquidazione della TUN anche in ordine ai sinistri *ante* 5 marzo 2025 in ragione di quelle esigenze di parità di trattamento (ribadite da Cass. n. 26826 del 2025, al par. 7.2), di omogeneità territoriale e di certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali, che sono tutte, immediatamente, presidiate dal comb. disp. artt. 2-3 Cost., costituenti il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili delineanti la forma repubblicana. Dunque, occorre auspicabilmente evitare che sinistri con conseguenze uguali vengano liquidati in modo diverso, solo perché essi si sono verificati in giorni diversi, magari molto vicini tra loro o in zone diverse dell'unico territorio della Repubblica. Il medesimo postulato, che, come detto, ha costituito sino ad oggi la *ratio* di fondo dell'applicazione generalizzata delle tabelle milanesi depone nel senso della disegnata tendenziale preferenza per l'applicazione della TUN anche per il passato, quale criterio non legale ma integrante il metodo equitativo, da cui potersene discostare solo con adeguata motivazione nei termini anzidetti. Resta ovviamente salva la singolare ipotesi considerata da Cass. n. 25274 del 2020 al fine di non incorrere in uno stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale.

9. Né, tantomeno, tale soluzione contrasta con le esigenze di legittimo affidamento o di certezza del diritto riguardo alla necessaria e impellente chiarezza, prevedibilità e stabilità delle norme giuridiche, viste nell'ottica della dovuta garanzia ai cittadini di poter conoscere in anticipo quali comportamenti siano consentiti o vietati dall'ordinamento e di poter confidare su regole che non cambino in modo improvviso

o arbitrario.

Si perviene a tale convincimento per tre ordini di ragioni.

9.1. In primo luogo, la divisata assenza di portata retroattiva della novità normativa comporta che sono rimasti immutati i riferimenti normativi di cui l'operatore deve applicare in sede di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica causato da sinistro avvenuto anteriormente al 5 marzo 2025: era e rimane un problema di liquidazione equitativa da svolgersi seguendo una tabella basata sul "sistema a punti".

9.2. Inoltre, non è *ab ovo* possibile applicare alla fattispecie la regola della "prospective overruling", atteso che il presupposto per l'applicabilità del suddetto principio, oltre all'imprevedibilità del nuovo orientamento, è che il mutamento giurisprudenziale riguardi una regola del processo e non un principio di diritto sostanziale: tra le varie: Cass. n. 36108 del 2023.

9.3. Quindi, e in ultima analisi, ciò su cui il danneggiato poteva porre legittimo affidamento è unicamente che la liquidazione del danno non patrimoniale avvenisse secondo un sistema a punti e in un'ottica di personalizzazione del risarcimento del danno subito; epperciò, tale affidamento di certo non può giungere a necessariamente ancorare la liquidazione alle tabelle milanesi e, di conseguenza, a impedire all'operatore di parametrare la liquidazione equitativa alla sopravvenienza normativa, se tali parametri predeterminati, comunque, siano ragionevolmente ritenuti proporzionati al danno patito in sede di personalizzazione della posta risarcitoria. Insomma, non può configurarsi un diritto quesito all'applicazione del sistema tabellare milanese relativamente ai sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025. E, comunque, va da sé che quanto più il sinistro è avvenuto in prossimità di questa data, tanto meno può profilarsi una qualsivoglia possibile aspettativa negativamente incisa dalla novità di cui si discorre.

9.4. Detta conclusione trova il conforto della giurisprudenza consolidata per cui, come

insegna la citata Cass. n. 31868 del 2024 resa in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul *quantum*), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

10. Peraltro, la TUN e le tabelle pretorie non solo possono costituire criteri alternativi, ma diventano anche criteri concorrenti laddove si sia in presenza di voci di danno non contemplate e non coperte dalla TUN: ci si riferisce in particolare al danno morale svincolato dalle lesioni della salute, al danno conseguente alla violazione del consenso informato in campo medico in difetto di *malpractice*, al danno da perdita o lesione del rapporto parentale e al danno da perdita di *chance*. In tutti questi casi non soccorre la TUN, riguardante solo il danno biologico e il danno morale (si usano esemplificativamente le terminologie classiche), per cui necessariamente si deve far leva sulle tabelle e i criteri pretori. E, infatti, come già rammentato, Cass. n. 26826 del 2025 è intervenuta proprio per ribadire che, non occupandosi la TUN della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, per esso soccorrono le tabelle di LUOGO1, appunto «*restando intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi*» (così si legge al par. 7.4 di Cass. n. 2626 del 2025).

11. Ai fini di completezza argomentativa, venendo incontro alle esigenze

nomofilattiche espresse dal giudice meneghino, appare opportuno esaminare un ulteriore profilo riguardante l'operatività della nuova TUN. Per essa non vi è solo il problema del suo ambito di estensione temporale, se valga o meno solo per il futuro (dal 5 marzo 2025 in poi), ma anche il problema del suo ambito di estensione oggettiva. La TUN, per espressa scelta legislativa, rileva solo nel campo della RCA e della responsabilità medico – sanitaria (oltre che in quello dell'esercizio dell'attività venatoria, giusta la previsione dell'azione diretta di cui all'art. 12, comma 10, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Si tratta di settori centrali, di grande rilevanza, ma pur sempre limitati rispetto alle sconfinato ipotesi di responsabilità civile ove entrino in gioco danni alla persona: che ad esempio possono essere collegati alla generale responsabilità ex art. 2043 c.c. o 2050, 2051 e ss. c.c.

Seguendo la tesi, su sostenuta, dell'intrinseca autorevolezza e attendibilità dei criteri di liquidazione dettati dalla TUN, autorevoli e attendibili in sé appunto perché provenienti dal legislatore, la conseguenza è che essi potrebbero essere usati quali validi parametri di liquidazione in tutte le ipotesi di risarcimenti di danni alla persona. Tuttavia, si tratta di criteri che il legislatore in modo consapevole ha voluto utilizzare solo per citati settori della RCA e della responsabilità medico - sanitaria. E quando il legislatore ha voluto l'estensione ad altri settori, vi è stata un'espressa previsione in tal senso: ci si riferisce proprio alla scelta del decreto Balduzzi e poi della legge Bianco - Gelli di richiamare direttamente l'applicabilità degli artt. 138 e 139 cod. ass. ai fini della liquidazione del danno.

11.1. La giurisprudenza di legittimità, proprio muovendo da tali ultimi rilievi, ha concluso nel senso che tali criteri di liquidazione «.... costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica » oltre i casi considerati (così Cass. n. 12408 del 2011, seguita da Cass. n. 4509 del 2022; su questa linea rigorosa, Cass. n. 5474 del 2023 ha addirittura affermato che, «*In tema*

di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi»).

11.2. A questa prospettiva ermeneutica si potrebbe muovere l'obiezione per cui vi sarebbero margini per superarla, stante la pressante esigenza di somministrare una uguale liquidazione equitativa a identiche o, comunque, equivalenti lesioni del diritto fondamentale costituzionalmente garantito. In altri termini, seguendo quest'altra tesi, la diversa eziologia del danno non potrebbe incidere al punto tale da tradursi in inammissibili disparità di trattamento dei danneggiati e, per l'effetto, in violazioni del principio di uguaglianza, appunto, esitando di liquidazioni differenti per una medesima lesione dell'integrità psico-fisica. Qualsiasi sia la causa della detta lesione, il sistema a punti che deve lumeggiare la liquidazione equitativa dovrebbe rimanere identico, onde non dar luogo a incomprensibili, per il cittadino, difformità risarcitorie.

11.3 Tuttavia, questa possibile nuova sintesi interpretativa non tiene pienamente conto del complessivo ambiente normativo che ha dato la stura al d.P.R. 13 gennaio 2025 n.12. In effetti, l'orizzonte teleologico verso cui muove l'intervento è delineato dall'art. 138, comma 1, cod. ass. nel duplice contestuale obiettivo: per un verso, di *«garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito»*; per altro verso, di *«razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori»*.

Ora, è vero che, da un punto di vista assiologico, tali valori antagonisti non si pongono sullo stesso piano. Infatti, altro è l'esigenza dell'equilibrio dei costi, nella prospettiva che il legislatore delegato ha da assicurare la calcolabilità e la prevedibilità

dei costi a carico delle imprese assicurative e da salvaguardare la complessiva sostenibilità sistemica del comparto assicurativo, così anche limitando le conseguenti ricadute dei costi sui consumatori e sugli utenti, specie in un ambito in cui è prevista la tutela assicurativa è obbligatoria e non è ammessa l'autoritenzione del rischio, e ben altro è la esigenza di somministrare piena tutela risarcitoria a beni di assoluto rilievo costituzionale, nel senso che il risarcimento del danno non patrimoniale per mezzo della TUN deve pur sempre garantire la piena adeguatezza e coerenza del *quantum* liquidato rispetto al danno patito in vista di una sempre maggiore personalizzazione della pratica risarcitoria. Nondimeno, non può obliterarsi che il legislatore delegato abbia dovuto comunque soppesare tali profili, di là che essi non possano essere considerati fra loro equipotenti. Ne segue che la divisata strutturazione dell'intervento normativo ne perimetra l'ambito applicativo in coerenza con l'orizzonte assiologico che ne è sotteso.

11.4 Proprio tali considerazioni suggeriscono una metodologia interpretativa tale da indirizzare la declinazione applicativa della novella non in senso distonico rispetto al divisato formante giurisprudenziale. Si può così giungere alla conclusione che la menzionata obiezione non ha un contenuto assiologico, prima ancora che logico-argomentativo tale da prospettare una nuova e convincente sintesi interpretativa, atteso che essa, in ultima analisi, risulterebbe insanabilmente sganciata dall'ambiente normativo che l'ha generata e dal contesto socioeconomico che ne costituisce l'*humus*.

E qui soccorre, a supporto di questa conclusione, il concetto di *sécurité juridique* francese, che amplia la prospettiva del nostro concetto di certezza del diritto, offrendone una dimensione davvero più estesa, ricomprensiva non solo dell'esigenza che il diritto sia conoscibile e abbia un grado di ragionevole prevedibilità (certezza del diritto), ma anche di quella di somministrare alle posizioni giuridiche effettività di tutela e accessibilità (sicurezza). Si tratta di un'esigenza avvertita anche dalla

giurisprudenza di legittimità. Giova sul punto richiamare Cass. n. 27927 del 2024, che, in linea generale, al par. 5.3., ricorda l'importanza del «*principio per il quale gli "organi nazionali" (tra i quali ovviamente rientrano gli organi giudiziari) dovrebbero "avere orientamenti stabili", ed esercitare nel corso del tempo i loro poteri in modo da non ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte giust. UE, 15 febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le significative conclusioni dell'avvocato generale Georgios Cosmas, in Raccolta, p. I-572, ma specialmente 581 e ss., § 24)*».

12. In definitiva, si chiede alla Corte di rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale di LUOGO1 nei seguenti termini:

1) il giudice può applicare la TUN approvata col d.P.R. n. 12 del 2025 anche rispetto a sinistri derivanti dalla circolazione stradale verificatisi prima del 5 marzo 2025 da cui sono conseguiti lesioni superiori al 9 % di invalidità permanente, senza essere pertanto essere obbligato ad applicare per essi le tabelle di LUOGO1;

2) il giudice, rispetto a detti sinistri, non è obbligato ad applicare la TUN, ma essa costituisce la tabella da preferire, specie seguendo un criterio temporale di progressiva prossimità del sinistro alla data del 5 marzo 2025, ai fini della liquidazione equitativa del danno quale nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3) il giudice, con adeguata motivazione, può comunque continuare ad applicare le tabelle di LUOGO1 rispetto a detti sinistri, se esse in relazione alle circostanze del caso concreto appaiono idonee a una più corretta e congrua liquidazione equitativa del danno in un'ottica di una sempre maggiore personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

I rappresentanti della Procura generale

Per queste ragioni

chiedono che codesta On. Corte di Cassazione risponda ai quesiti formulati ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. dal Tribunale di LUOGO1 nei termini esposti in narrativa.

Roma, 19 dicembre 2025

I Sostituti procuratori generali
Alessandro Pepe e Fulvio Troncone